



COMUNE DI LATRONICO

(Provincia di Potenza)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

cap 85043 - Largo Marconi, 10 - tel. 0973/853111 - fax 0973/853232 - c.f. 83000110763 - p.i. 00753300763

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016)

Approvato in sede di contrattazione decentrata integrativa
nella seduta del 07 dicembre 2016

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
N° 25 del 03 Febbraio 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Prosperino SUANNO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 - Gruppo di Lavoro
- Art. 5 — Atto di incarico
- Art. 6 - Informazione e pubblicità
- Art. 7 - Rapporti con altri enti
- Art. 8 - Calcolo del Fondo
- Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 10 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)
- Art. 11 - Ripartizione del FP tra i dipendenti —Incentivo preventivo e consuntivo
- Art. 12 - Liquidazione del FP
- Art. 13 — Entrata in vigore
- Art 14 -Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento comunale ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*
2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.*
3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento,*

incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
- 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11 del presente regolamento, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le

operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.

- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4 del presente regolamento.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente Regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, posto a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nella misura del 2% dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale del lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4

Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno e da dipendenti di altri Enti pubblici, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica

a cui la spesa si riferisce.

La composizione del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

Art. 6 Informazione e pubblicità

Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la

sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopracitate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà compito del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, e di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. La quota parte dell'incentivo, priva del predetto accertamento incrementa la quota del fondo di cui al comma 2 art. 113 del D.Lgs 50-2016.

Art. 8

Calcolo del Fondo

L'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici ed i contratti di forniture/servizi.

Art. 9

Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 10

Calcolo del Fondo per funzioni tecniche e ripartizione tra i singoli interventi

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e

assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Art. 11

Ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche del singolo intervento tra le varie attività

La ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1	Verifica preventiva dei progetti di lavori:	10%
2	Responsabilità di Procedimento:	57%
3	Responsabile dei lavori (D.Lgs 81/2008)	13%
4	Direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione, contabilità	5%
5	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - CSE	2%
6	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	5%
7	Collaboratori tecnici del Responsabile del Procedimento (partecipa non sottoscrivendo né elaborati né atti)	4%
8	Collaboratori Amministrativi del Responsabile del Procedimento	4%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 8) deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero e la prestazione percentuale del RUP di sua spettanza si incrementerà del 25%, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12

Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla liquidazione del Fondo Funzioni Tecniche dell'art. 11 distintamente per ogni singola prestazione, a

stati di avanzamento lavori o procedura amministrativa concordemente con la percentuale di compiti effettivamente svolti.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento Comunale si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare sui progetti esecutivi approvati nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo N° 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.